

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 24 novembre 2022

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P - 27 /2022

PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022

Riportiamo di seguito per ciascun settore di attività l'elenco delle scadenze di natura contrattuale del mese di NOVEMBRE 2022.

ACCONCIATURA ED ESTETICA

UNA TANTUM

Una tantum

L'ipotesi di accordo del 10 ottobre 2022 per il rinnovo del CCNL 8 settembre 2014 per i dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere ha previsto, a totale copertura del periodo di carenza contrattuale, nei confronti dei soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione della presente intesa (10 ottobre 2022), la corresponsione di un importo forfetario a titolo di una tantum pari a **246,00 euro**, uguale per tutti i livelli e suddivisibile in quote mensili, o frazioni, relativamente alla durata del rapporto nel periodo interessato (da ritenersi dal 1° luglio 2016 al 30 settembre 2022, in quanto non espressamente indicato dalle Parti).

Si sottolinea che tale somma:

- è corrisposta in tre tranches, ovvero
 - 100,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022;
 - 100,00 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2022;
 - 46,00 euro con la retribuzione del mese di marzo 2023;
- agli apprendisti viene erogata, con le suddette decorrenze, nella misura del 70%;
- è ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
- va riconosciuta al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento;
- è comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale;
- è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dei suddetti importi di una tantum; pertanto, tali importi vanno detratti dalla stessa una tantum fino a concorrenza e cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2022.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

DIRIGENTI AZIENDE TERZIARIO

Accordo del 9 settembre 2022 Con riferimento al CCNL 21 luglio 2016 per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, scaduto il 31 dicembre 2021, è stata sottoscritta un'intesa di modifica delle previsioni in materia di assistenza sanitaria integrativa.

In attuazione degli impegni di cui all'accordo del 16 giugno 2021 in merito alla regolamentazione del Fondo Mario Besusso - FASDAC e all'estensione dei programmi di prevenzione sanitaria ai dirigenti pensionati, in data 9 settembre 2022, tra CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia e MANAGERITALIA, è stato sottoscritto l'accordo di modifica (reso noto solo ora), con decorrenza 1° gennaio 2022, dell'articolo 27 del CCNL sull'assistenza sanitaria integrativa.

Assistenza sanitaria integrativa: modifica della contribuzione

L'accordo dispone, a partire dal 1° gennaio 2022, una rimodulazione a costo zero della contribuzione dovuta al Fondo Mario Besusso - FASDAC per i dirigenti in servizio e per la gestione dei dirigenti pensionati, da parte del datore di lavoro, lasciando comunque invariato l'onere complessivo a carico della parte datoriale.

Nello specifico, il Fondo di assistenza sanitaria (Fondo Mario Besusso - FASDAC) integrativo del SSN è finanziato mediante un contributo fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nelle seguenti misure, riferite sempre ad una retribuzione convenzionale annua di 45.940,00 euro.

Contribuzione Fondo Mario Besusso - FASDAC	
A carico azienda	A carico dirigente in servizio
<ul style="list-style-type: none">• 5,29%(*) per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio annuo a copertura della garanzia Long Term Care pari a 206,60 euro annui• 2,78%** a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze dell'azienda	1,87%

(*) In precedenza: 5,50% fino al 30 settembre 2021, 5,51% fino al 30 dicembre 2021.

(**) A decorrere dal 1° gennaio 2007, 1,10%; elevato al 2,41% in ragione d'anno, dal 1° ottobre 2011; elevato al 2,46% dal 1° gennaio 2014; elevato al 2,52% dal 1° gennaio 2018; infine, elevato al 2,56% dal 1° ottobre 2021.

A proposito del 2,78% a favore della gestione dirigenti pensionati e del premio a copertura della garanzia Long Term Care, viene precisato che tali importi non rilevano ai fini del superamento del massimale di deducibilità di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR (fissato in euro 3.615,20).

Si ricorda che, riguardo l'analogo accordo per i dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato, è stato sottolineato che una quota di contribuzione dovuta al FASDAC (pari a **206,60 euro annui**) **non rileva** più ai fini del **raggiungimento** del suddetto **massimale di 3.615,20 euro annui** fissato per i contributi versati ai fondi di assistenza sanitaria integrativa. La quota in esame, infatti, è destinata alla copertura Long Term Care e come tale risulta esente per l'intero ammontare (art. 51, comma 2, lett. f-quater).

Fermo restando il versamento del contributo con cadenza trimestrale (per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità) e la conferma delle altre previsioni contrattuali, l'art. 27 del CCNL come modificato riconosce il diritto alle prestazioni del Fondo anche ai familiari del dirigente individuati dal regolamento, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria che sono riservati ai soli dirigenti in servizio, ai proscrittori volontari e, dal 1° gennaio 2022, agli iscritti pensionati.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.